



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
PROVINCIA DI BERGAMO

***REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA E RURALE***

Approvato con deliberazione n. 34 del Consiglio Comunale in data 29/11/2007



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Disciplina della polizia urbana
- Art.2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art.3 - Definizioni
- Art.4 - Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso
- Art.5 - Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi
- Art.6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi
- Art.7 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
- Art.8 - Pubblicità del Regolamento

TITOLO II - DEL SUOLO PUBBLICO

- Art.9 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.10 - Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico
- Art.11 - Obblighi del titolare dell'atto
- Art.12 - Revoca delle Autorizzazioni
- Art.13 - Installazione di chioschi ed edicole
- Art.14 - Carico e scarico delle merci
- Art.15 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica
- Art.16 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art.17 - Chiusura strade pubbliche

TITOLO III - ESTETICA E DECORO CITTADINO

- Art.18 - Disposizioni generali
- Art.19 - Domanda per l'installazione di tende
- Art.20 - Caratteristiche essenziali delle tende
- Art.21 - Insegne vetrine e pubblicità luminosa
- Art.22 - Festoni e luminarie
- Art.23 - Manutenzione degli edifici
- Art.24 - Ornamento dei fabbricati
- Art.25 - Affissioni manifesti e scritte
- Art.26 - Battitura di panni e tappeti
- Art.27 - Esposizione di biancheria
- Art.28 - Depositi in proprietà privata
- Art.29 - Fumi ed esalazioni
- Art.30 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art.31 - Trasporto di letame e materiali da espurgo

TITOLO IV - TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

- Art.32 - Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
- Art.33 - Spettacoli e trattenimenti pubblici



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art.34 - Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevare da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali

Art.35 - Impianti tecnologici

TITOLO V - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art.36 - Diritti degli animali

Art.37 - Circolazione di animali

Art.38 - Custodia dei cani e degli animali

Art.39 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art.40 - Imbrattamenti degli animali

Art.41 - Norme di rinvio

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA

Art.42 - Norme ed orari per le attività rumorose

Art.43 - Rumori nelle case

Art.44 - Grida, schiamazzi

Art.45 - Sale da ballo, cinema, ritrovi

Art.46 - Venditori e suonatori ambulanti

Art.47 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Art.48 - Uso di segnalazioni sonore

Art.49 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

TITOLO VII - SICUREZZA PUBBLICA

Art.50 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Art.51 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

Art.52 - Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici

Art.53 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Art.54 - Trasporto di oggetti pericolosi

Art.55 - Getto di cose

Art.56 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Art.57 - Manutenzione di edifici e pertinenze

Art.58 - Ordini di riparazione

Art.59 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Art.60 - Pozzi e cisterne

Art.61 - Esposizioni sulle pubbliche vie

Art.62 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

Art.63 - Atti contrari alla sicurezza

Art.64 - Questue

Art.65 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Art.66 - Cortei funebri

Art.67 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

TITOLO VIII - NETTEZZA PUBBLICA



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- Art.68 - Disposizioni di carattere generale
- Art.69 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi
- Art.70 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art.71 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
- Art.72 - Materiale maleodorante
- Art.73 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli
- Art.74 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art.75 - Cura delle siepi e piante
- Art.76 - Emissioni ed esalazioni
- Art.77 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie
- Art.78 - Strade campestri

TITOLO IX - DIVIETI

- Art.79 - Operazioni vietate nei luoghi pubblici, nelle strade e loro pertinenze
- Art.80 - Carovane
- Art.81 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art.82 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- Art.83 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art.84 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni
- Art.85 - Uso di contrassegni e stemmi del Comune

TITOLO X - ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Art.86 - Norme generali
- Art.87 - Denuncia di inizio attività
- Art.88 - Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda
- Art.89 - Controlli
- Art.90 - Cessazioni

TITOLO XI - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art.91 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art.92 - Venditori di giornali
- Art.93 - Esercizio di guide pubbliche

TITOLO XII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art.94 - Orari degli esercizi
- Art.95 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
- Art.96 - Vendita e scorta delle merci
- Art.97 - Vendita del pane
- Art.98 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art.99 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati
- Art.100 - Esalazioni di merce



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art.101 - Tabella per la vendita del combustibile
Art.102 - Requisiti dei locali di vendita

TITOLO XIII - POLIZIA RURALE

Art.103 - Ingresso nel fondo altrui
Art.104 - Alberi e siepi
Art.105 - Accensione fuochi fuori centro abitato
Art.106 – Spigolatura
Art.107 - Raccolta frutti caduti
Art.108 - Pascolo abusivo nei fondi privati
Art.109 - Pascolo lungo le strade
Art.110 - Bestiame incustodito
Art.111 - Recinzioni dei fondi
Art.112 - Strascico di oggetti sulla strada
Art.113 - Condotti e ponti
Art.114 - Deviazioni al corso delle acque pubbliche
Art.115 - Atti vietati
Art.116 – Abbeveratoi
Art.117 - Abbeveratoi per animali
Art.118 - Pulizia stalle
Art.119 - Gronde per acqua piovana
Art.120 - Cortili ed aie
Art.121 - Pulizia delle case coloniche
Art.122 – Concimaia
Art.123 - Trattamenti con presidi sanitari fuori dai centri abitati.

TITOLO XIV - SANZIONI E NORME FINALI

Art.124 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
Art.125 - Determinazione delle sanzioni
Art.126 - Pagamento in misura ridotta
Art.127 - Conseguenze pregiudizievoli
Art.128 - Sequestro e custodia di cose
Art.129 - Norme di rinvio
Art.130 - Abrogazione di norme preesistenti
Art.131 - Entrata in vigore



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti. Il presente Regolamento è volto alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dagli operatori del Servizio di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. e successive modifiche, nell'ambito dei rispettivi compiti.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla Legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle norme in materia di procedura penale.

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti del personale della Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti della Polizia Giudiziaria.

Il Sindaco può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme del presente regolamento o, con ordinanza, emanare disposizioni di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 3 – Definizioni

Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono:

- 1) accordati: personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti; senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- 2) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- 3) previo pagamento di canoni, tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- 4) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- 5) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle fattispecie non rientranti nelle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 07.08.1990 n° 241 e artt. 3 e 4 della Legge Regionale 01.02.2005 n° 1.

Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi

Le relative richieste devono essere indirizzate all'Amministrazione Comunale con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, ed, in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 07 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Servizio di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 6- Pubblicità dei titoli autorizzativi

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi cui l'attività assentita si riferisce, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio Comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 7 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativi

Ogni violazione alle norme del presente regolamento, che non integri fattispecie di reato e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo XII del presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi, quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati, quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare, in questo caso si applicano le disposizioni di cui all' art. 21 - quinquies della Legge 07.08.1990 n° 241, o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- devono essere revocati quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando, senza il nullaosta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove si reputi necessario, il Responsabile del Settore può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Art. 8 - Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta, previo pagamento.

Una copia del presente Regolamento resterà sempre depositata nella Segreteria del Comune e presso il Servizio di Polizia Locale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.



TITOLO II
DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 9 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Ferme le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quanto previsto dal Regolamento Edilizio, e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata oltre che dalle norme sopra richiamate, da quelle qui di seguito riportate nel presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

E' proibita qualunque occupazione permanente o temporanea, così come stabilita nel Regolamento Comunale, od uso illegittimo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale.

Le occupazioni sia permanenti che temporanee sono soggette a tassa la cui entità è determinata dall'apposito Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che disciplina anche l'esenzione dall'applicazione del canone stesso.

Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico ed inoltre colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

Per le occupazioni di durata inferiore alle 12 ore giornaliere è sufficiente presentare apposita comunicazione alla Polizia Locale che, verificate le opportune condizioni di sicurezza per le viabilità, rilascerà apposito nulla-osta.

Per le occupazioni con durata superiore alle 12 ore, è necessario presentare richiesta all'Ufficio Tecnico comunale che rilascerà la relativa autorizzazione dopo il rilascio del competente parere da parte della Polizia Locale.

Art. 10 - Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico

Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, sono autorizzate o negate seconda la procedura ed il rispetto dei vincoli contenuti nel Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed, in quanto applicabili, degli altri Regolamenti Comunali.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate in conformità alle norme vigenti in materia.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme del vigente Codice della Strada.

Art. 11 - Obblighi del titolare dell'atto

Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo e a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- ripristinare l'asfalto od il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
- mantenere lo spazio circostante a quello concesso pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio, per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere, nonché ai mezzi di pubblico soccorso;
- provvedere, durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Dal tramonto le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba. È fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno, in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Art. 12 - Revoca delle autorizzazioni

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, Ufficiali ed Agenti del Servizio Polizia Locale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti Uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della autorizzazione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca stessa e la scadenza reale.

Art. 13 - Installazione di chioschi ed edicole

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali, incroci e nelle curve.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri del Settore Tecnico, del Settore di Polizia Locale e del Servizio Commercio.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall'inizio delle curve.

Art. 14 - Carico e scarico delle merci

Qualora il carico e scarico delle merci su suolo pubblico richiedano tempo di ingombro dello stesso per un arco di 12 ore giornaliere o superiore, occorre ottenere l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 15 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, può essere concessa davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti, previa autorizzazione.

Nell'autorizzazione saranno precisate le modalità, l'area dell'occupazione ed il periodo cui essa si estende.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In tempo di pioggia i tavolini, le sedie, ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo quanto diversamente specificato nell'autorizzazione.

Art. 16 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le autorizzazioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di utilizzare dei contenitori posti ad almeno mt. 0.80 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dal presente Regolamento non potranno di massima essere concesse autorizzazioni quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 2.00 e quando siano di larghezza superiore ma con circolazione pedonale intensa.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli salvo nei casi stabiliti dall'Autorità Comunale nei casi di limitazione della circolazione.

Art. 17 - Chiusura strade pubbliche

È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Autorità.

Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda, da presentarsi almeno dieci giorni prima della data di chiusura, da parte della persona interessata ed in presenza di conforme Ordinanza dell'Autorità Comunale.

Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.



TITOLO III
ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 18 - Disposizioni generali

Ferme le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, l'estetica ed il decoro cittadino sono disciplinati, oltre che dalle norme sopra richiamate, da quelle qui di seguito riportate nel presente Regolamento.

Nelle autorizzazioni e concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc. l'Autorità comunale terrà conto, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento edilizio, anche delle esigenze architettoniche, artistiche ed estetiche delle varie località e potrà indicare determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Tutti gli elementi e manufatti, oggetto dell'autorizzazione, sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o modifiche alla forma o all'aspetto dei medesimi.

Art. 19 - Domanda per l'installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda all'Autorità Comunale, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti. L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento del relativo canone, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 20 - Caratteristiche essenziali delle tende

Le tende, in generale, dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo.

Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di mt. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita, secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

La colorazione base delle tende dovrà essere uniforme su tutta la singola via o tratto di strada secondo le indicazioni stabilite dal Ufficio Tecnico Comunale.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 21 - Insegne vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili, dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose che riproducono abbagliamento.

È vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 2.00, fatte salve le norme del vigente Codice della Strada.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

Chiunque intenda esporre, insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare con la documentazione richiesta e con eventuale documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Art. 22 - Festoni e luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dall'Autorità Comunale.

Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 1 novembre al 30 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Gli interessati devono richiedere al Settore Tecnico l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.110 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I committenti sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 4.50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m. 3.00 se sovrastano invece parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.

È fatto divieto di attaccare i drappi, gli addobbi e i festoni ad alberi, fittoni, pali della luce, su suolo pubblico ed è obbligatorio che gli stessi siano dignitosi.

È fatto obbligo al committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi e i festoni entro 48 ore dal termine della festa cui si riferiscono.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Gli addobbi natalizi, per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione, potranno essere collocati dal 1 novembre al 30 gennaio di ogni anno come le luminarie.

Art. 23 - Manutenzione degli edifici

I proprietari dei beni immobili dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ove ciò ritenuto necessario da parte dell'Autorità Comunale, nel rispetto delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare le erbacce lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla eliminazione di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, ferma la responsabilità degli autori, qualora fossero individuati.

L'obbligo di ripristino da parte dei proprietari deve comunque intervenire entro 60 giorni dall'intimazione, a tal uopo effettuata, dall'Amministrazione Comunale, che del danneggiamento deve essere tempestivamente informata.

Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazioni in genere. Sono ammesse solo canne fumarie di camini o di impianti di riscaldamento purché rivestite in muratura ed intonacate e tinteggiate in armonia con il fabbricato.

Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto sia in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, a loro proprie spese.

Art. 24 - Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie cautele da parte degli interessati.

E' prescritto che le aree verdi intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di perfetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (siano pure di uso domestico), che rendano indecente e disordinato lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato stesso, e ciò indipendentemente dalle prescrizioni del regolamento d'igiene e polizia urbani.

Al fine di mantenere un decoro degli immobili le parabole devono essere posizionate esclusivamente sul tetto. Nei condomini non possono esistere parabole posizionate sulle facciate e prospicienti le vie pubbliche per tutti i condomini beneficiari del servizio dovrà essere posizionata parabola comune sul tetto dell'abitazione.

Art. 25 - Affissioni manifesti, cartelli e scritte e collocamento di targhe o lapidi commemorative

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sulla pubblica via.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Per il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie si applicano le disposizioni del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico”.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l’autorizzazione del Settore Tecnico Comunale, salva l’osservanza delle disposizioni di legge e di Regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L’Amministrazione comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 26 - Battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

Art. 27 - Esposizione di biancheria

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico.

È vietato stendere panni e biancheria, anche su suolo privato, nelle vicinanze delle strade e degli incroci da esse formati, se questi causano impedimenti alla circolazione stradale.

Art. 28 - Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell’Autorità Comunale, possa nuocere all’estetica, al decoro della città, all’igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività .

È inoltre vietato di abbandonare o depositare, su aree private, rifiuti di qualsiasi genere.

Nel caso di violazione di detto obbligo il Sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici o di tutela dell’ambiente comprovati dall’intervento di tecnici dell’ASL, notifica ai trasgressori l’intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica od al trattamento, e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiervi. In caso di inosservanza il Sindaco provvede d’ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

Art. 29 - Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento di Igiene e Sanità, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentita l'A.S.L. competente.

È comunque vietato:

- 1) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- 2) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità Comunale.

È vietato altresì bruciare sterpaglie, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale, all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Art. 30 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, contenitori racchiudenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I contenitori racchiudenti rifiuti domestici o immondizie, devono essere collocati presso le apposite aree in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei rifiuti, a cura dell'Amministrazione Comunale, nell'ora più prossima al passaggio degli addetti al ritiro e comunque non prima delle ore 19.00 del giorno antecedente il giorno della raccolta stessa. Sono fatte salve le deroghe disposte con apposito atto ordinatorio dettate da particolari esigenze organizzative del servizio di raccolta od igienico-sanitarie. Tutti gli stabili, di nuova costruzione, ove si da luogo a produzione di rifiuti e immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di locale immondezzaio idoneo ad accogliere i recipienti suindicati.

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non presso le aree ecologiche individuate nel territorio Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

E' vietato qualsiasi deposito, anche se temporaneo, di materiale putrescibile e di letame in centro urbano; fuori dal centro abitato, per detti depositi dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento Comunale di Igiene.

Art. 31 - Trasporto di letame e materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.



TITOLO IV
TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI
E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 32 - Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo

L'apertura dei teatri e degli altri luoghi di pubblico spettacolo è subordinata al rilascio della licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, da rilasciarsi dalla competente Autorità comunale ai sensi del punto 9, 1° comma, dell'art. 19 dei D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche.

La licenza suddetta è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio, da parte della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nella composizione così come determinata dall'art. 141, 141 bis e 142 del T.U.L.P.S. così come modificati ed introdotti dal DPR n. 311/2001 .

Art. 33 - Spettacoli e trattenimenti pubblici

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, sia all'aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte della competente Autorità comunale a norma del punto 5 del 1° comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 e successive modifiche, qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.

I trattenimenti, spettacoli ed attività suddetti non potranno essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.

Art. 34 - Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali

La realizzazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, è subordinata ad autorizzazione dell'Autorità comunale, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di corretto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

In relazione alla complessità dell'allestimento, l'Autorità comunale richiederà la preventiva verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dalle vigenti norme di Polizia Amministrativa, in relazione al dettato dell'art. 80 del T.U.L.P.S. e successive modifiche.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 35 - Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici (elettricità, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

Prima dell'inizio della manifestazione, gli Organizzatori dovranno presentare al Comune la dichiarazione di conformità di cui alla Legge n. 46/90 e successive modifiche, a firma d'impiantista abilitato, corredata dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori – schema degli impianti - relazione sul materiale utilizzato).

L'Autorità comunale, prima di concedere il proprio assenso, richiederà una verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).



TITOLO V
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 36 - Diritti degli animali

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali. Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, un animale è ritenuto responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche temporaneo, in buone condizioni igieniche-sanitarie e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso.

E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.

E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

A norma dell'art. 1 della legge 12.06.1913, n. 611 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

E' fatto divieto di addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali.

Sono assolutamente vietati i combattimenti fra animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

E' vietato maltrattare i gatti che vivono in libertà.

E' fatto assoluto divieto tenere gatti legati.

E' vietato molestare, prendere o catturare colombi liberi e non di proprietà privata, salvo i provvedimenti dell'Autorità competente.

E' pure vietato alimentare gli animali liberi di ogni tipo su suolo pubblico o aperto al pubblico.

E' altresì vietato alimentare gli stessi sui davanzali delle finestre e sulle soglie delle porte delle abitazioni.

Per le problematiche derivanti dalla presenza di cinghiali sul territorio, l'interessato dovrà presentare segnalazione al Comando di Polizia Locale che provvederà a richiedere l'intervento del Settore A.T.C. Prealpino.

E' vietata la spellatura di animali vivi.

E' vietata l'esposizione degli animali d'affezione nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi.

E' vietato costringere alla convivenza, nella stessa gabbia, animali tra essi incompatibili.

E' vietato tenere in isolamento animali che, per esigenze di specie, devono vivere in gruppo.

E' vietata la vendita di pulcini o altri animali colorati artificialmente.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

E' vietato trasportare animali d'affezione in condizione e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l'adeguato apporto idrico.

E' fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.

E' assolutamente vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento anche in occasione di fiere, mercati, ecc., la cui vincita sia costituita da animali vivi.

E' vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.

Art. 37 - Circolazione di animali

Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti in territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali e, senza autorizzazione, lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

E' vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali, salva diversa disposizione.

Non è ammessa la conduzione di animali nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini e nelle loro vicinanze.

E' fatto obbligo ai cittadini aventi la materiale custodia dei cani circolanti sul suolo pubblico di condurre i loro animali al guinzaglio e di avere con sé la paletta e il sacchetto o altro mezzo idoneo per asportarne le feci; gli stessi dovranno provvedere all'asportazione di dette feci e alla conseguente introduzione di queste nei cestini o cassonetti porta-rifiuti.

Art. 38 - Custodia dei cani e degli animali

E' fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti essenziali tipici della specie, e privandoli altresì delle condizioni di vita idonee secondo le esigenze naturali ed acquisite.

I cani devono essere sempre denunziati al competente Servizio di Sanità Animale dell'ASL oppure ad un Medico Veterinario libero professionista accreditato dall'ASL stessa, entro 15 giorni dal momento in cui si entra in possesso del cane (entro tre mesi dalla nascita).

Il Servizio Veterinario dell'ASL di Trescore Balneario o il Medico Veterinario, provvedono all'inserimento del microchip di identificazione del cane ed alla contemporanea iscrizione all'anagrafe canina regionale.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

I proprietari dei cani hanno l'obbligo di segnalare esclusivamente al Servizio di Sanità Animale dell'ASL di Trescore Balneario le variazioni di proprietà, del luogo di detenzione del cane, di smarrimento del cane di furto o decesso del cane.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone.

E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai mt. 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una misura inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena.

Gli animali che devono essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e il contenitore dell'acqua.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi sopracitati la Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffiderà a porre l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al Canile Municipale o convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Art. 39 - Circolazione dei cani e di altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se sprovvisti di museruola o se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose; in caso contrario il proprietario e il detentore saranno ritenuti responsabili.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati, dopo specifiche indagini per risalire al proprietario dell'animale, alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Locale.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
- i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità.

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in paese, se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 40 - Imbrattamenti degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 41 - Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Veterinaria, DPR n. 320/54, e le norme del Locale Regolamento di Igiene.

Per la prevenzione del randagismo, tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla Legge n. 281 del 14.08.1991 e successive modifiche.



TITOLO VI
QUIETE PUBBLICA

Art. 42 -Norme ed orari per le attività rumorose

Ferme le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, la materia della quiete pubblica viene disciplinata, oltre che dalle norme sopra richiamate, da quelle qui di seguito riportate nel presente Regolamento.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia all'abitato più prossimo; pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Nei casi di comprovata necessità, l'Autorità comunale potrà stabilire ulteriori pause delle attività rumorose.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda all'Autorità Comunale la quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione, oppure potrà imporre speciali prescrizioni. In mancanza del Piano di Zona delle attività rumorose, si farà riferimento alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 05.12.1997 (tabelle A e B).

L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:

dalle ore 06,00 alle ore 22,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;

dalle ore 07,00 alle ore 21,00 nel periodo dell'ora solare.

Tuttavia sarà sempre in facoltà dell'Autorità Comunale di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ed in riferimento al D.M. 16.03.1998 e alla Legge n. 447 del 26.10.1995 e successive modificazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19.30, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dal Sindaco, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dopo le ore 15 e non oltre le ore 20.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 43 - Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 13.00 alle ore 16:00 e dalle ore 22,00 alle ore 07,00.

I lavori interni in economia nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16.00 alle ore 19:00, salvo diversamente previsto dai regolamenti condominiali e da quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 44 Grida, schiamazzi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e, come tali, sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

Art. 45 - Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere gestiti in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero ubicati all'aperto, speciali disposizioni dovranno essere dettate dall'Autorità comunale la quale subordinerà l'autorizzazione a determinati limiti e condizioni.

Art. 46 - Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla quiete pubblica, le grida di rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

In particolare per i rivenditori ambulanti di giornali sarà soltanto permessa la pura annunciazione, a voce moderata, ed in modo conveniente, del titolo dei giornali in vendita.

Possibili deroghe per particolari manifestazioni saranno concesse previo nulla osta espresso dal Comando di Polizia Locale.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Locale.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 47 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente Regolamento, qualora il carico e scarico delle merci su suolo pubblico richiedano tempo di ingombro dello stesso.

Art. 48 - Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'art. 659 del C.P., sono in genere vietati gli abusi di strumenti sonori e di segnalazioni acustiche. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori percepibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti, o altri apparecchi sonori e di amplificazione, senza l'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione comunale.

Il suono delle campane è proibito dalle ore 22,00 alle ore 7,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Art. 49 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento al D.M. 16.03.1998 e successive modificazioni.

I competenti uffici delle A.S.L. e dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura dell'Autorità comunale promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'art. 659 del Codice Penale, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n 447 del 26.10.1995 e successive modifiche.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

TITOLO VII SICUREZZA PUBBLICA

Art. 50 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Ferme le disposizioni contenute nel T.U.L.P.S. del 16.06.1933 n. 773 e dal relativo Regolamento approvato con R.D. del 06.05.1940 n. 635 e successive modificazioni, nonché dai Decreti del Ministro dell'Interno 31.07.1934 e 12.05.1937 e successive modifiche, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n. 620 del 28.06.1955 e successive modificazioni.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 51 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1.000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Art. 52 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le dovute cautele di prevenzione incendi.

È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Nelle gabbie di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il “Certificato di prevenzione incendi”.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

Come norma di prevenzione antincendio, per l’installazione di bombole di gas ad uso domestico e delle tubazioni di collegamento delle stesse con gli apparecchi di funzionamento interni, devono essere rispettate le normative tecniche di sicurezza vigenti in materia.

Le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all’usura e all’azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione sia all’apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

Art. 53 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall’Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

È assolutamente vietato:

- l’uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
- accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni che creino disturbo alle abitazioni.

Nel caso di segnalazioni da parte dei cittadini di pericolo derivante dall’accensione di fuochi artificiali e fuochi in genere, l’Autorità competente potrà negare l’autorizzazione salva preventiva verifica del Settore Tecnico Comunale e richiesta di sopralluogo alla Questura di Bergamo al fine di valutare il luogo.

Art. 54 - Trasporto di oggetti pericolosi

È vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi, quali vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati, al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di mt. 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto sui veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchi e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 55 - Getto di cose

È proibito gettare dai ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro.

Art. 56 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando si intraprenda una nuova attività costruttiva o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio, dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e dall'art. 20 del Codice della Strada.

Inoltre qualora il ponteggio occupi il marciapiede, lo stesso dovrà essere realizzato in maniera tale da consentire al pedone un agevole transito sullo stesso.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Le suddette installazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto nel titolo autorizzativo.

Art. 57 - Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio, con le proprie pertinenze, come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro elemento architettonico, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o qualunque altro materiale, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

I predetti elementi, in caso di guasti e rotture, dovranno essere prontamente riparati o sostituiti. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre dovranno sempre essere solidamente assicurate.

Art. 58 - Ordine di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco provvederà con Ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 650 e 677 del C.P.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 59 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve, comunque, provvedere ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura alla cittadinanza ed all'Autorità comunale.

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 60 - Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi possano cadere persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 61 - Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati, prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Art. 62 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza. Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti ne subiscano danno.

Art. 63 - Atti contrari alla sicurezza

E' vietato, in qualsiasi circostanza, sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di Chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato, in ultimo, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 64 - Questue

Previo rilascio di apposita autorizzazione sono ammesse le raccolte di fondi a scopo benefico e simili con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia come, in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano attività suddette e il divieto di impiego di minori.

Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico, per le medesime dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

E' in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste al pubblico. La corresponsione di denaro dovrà essere offerta libera e non soggetta ad alcuna condizione anche nel caso di raccolta firme per scopi sociali o umanitari. Non possono essere raccolte firme o richiesta corresponsione denaro a minorenni senza il consenso dei genitori o esercenti patria potestà;

Art.65 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico ne dà avviso, in conformità all'art. 18 del T.U.L.P.S., all'Autorità Comunale almeno tre giorni prima della data di svolgimento.

Gli organizzatori dovranno sottostare alle disposizioni impartite dai funzionari della Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e sottostare alle prescrizioni dettate dalla Polizia Locale al fine di garantire la tutela dell'incolumità pubblica.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 66 - Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

Nel caso in cui l'abitazione o luogo dove comunque si trova il feretro siano ubicati oltre la strada statale sarà cura dell'Agenzia Funebre o degli eventuali parenti del defunto concordare con l'Ufficio di Polizia Locale il punto di partenza del corteo funebre a piedi che non comporti pericoli per la circolazione dei veicoli marcianti sulla statale stessa.

È vietato lo svolgimento dei cortei funebri nei giorni festivi, salvo comprovata necessità inderogabile.

Art. 67 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- fumare nelle vetture;
- gettare cose od oggetti dalle vetture;
- insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi o che possano imbrattare i viaggiatori;
- tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri o disturbare con schiamazzi gli altri utenti.

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso del prescritto documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniqualvolta ne venga richiesto.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio;
- tenere contegno corretto verso i passeggeri;
- far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi e farne rapporto alla Direzione.

Per i servizi di trasporto di cui il Comune assume l'esercizio, il rispetto delle disposizioni del presente articolo è affidato alla Polizia Locale.



**TITOLO VIII
NETTEZZA PUBBLICA**

Art. 68 - Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgombrati di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie, ecc. provenienti da luoghi privati.

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie, portariviste o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 69 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni deve essere effettuata senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo per la cittadinanza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, delle aree di sosta anche interrate le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Detti rifiuti dovranno essere depositati nelle vicinanze degli esercizi, dentro gli involucri o i contenitori previsti dal Regolamento comunale per il Servizio di Nettezza urbana, esclusivamente nelle giornate prestabilite dal programma della raccolta dei rifiuti.

Art. 70 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di pertinenza per una larghezza di 1mt e di 20 cm per eventuali caditoie o tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, all'apertura di passaggi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e degli incroci stradali su tutto il perimetro dello stabile da essi adibito o occupato,ammassando la neve in modo che non arrechi disturbo alla



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

circolazione stradale del pedone. Nel caso di strade sprovviste di marciapiede l'obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un (1) metro dal lato strada. In aggiunta se si prevede che la temperatura scenda sotto zero, è obbligo spargere un adeguato quantitativo di sabbia e/o miscele saline al fine di evitare la formazione di ghiaccio. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico. È compito dei proprietari, amministratori o conduttori di stabili di provvedere tempestivamente alla rimozione di festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie, dai balconi, dai terrazzi o altre sporgenze che si protendono sulla pubblica via, sui marciapiedi e cortili interni onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm, gli automobilisti devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box fino a quando non sia stata rimossa la neve e ripristinate le normali condizioni delle carreggiate.

Art. 71 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa.

Art. 72 - Materiale maleodorante

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo per la comunità.

Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 73 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli

È vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 74 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli idonei allo scopo e l'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 75 - Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo per le persone e per le cose o di intralcio alla circolazione dei veicoli.

Art. 76 - Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Art. 77 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei coli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

Art. 78 - Strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Responsabile del Servizio Polizia Locale per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità.



TITOLO IX
DIVIETI

Art. 79 - Operazioni vietate nei luoghi pubblici, nelle strade e loro pertinenze

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare, fuori dalle aree appositamente attrezzate, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze in maniera tale che possano offendere la pubblica decenza;
- c) immergersi nelle fontane e vasche pubbliche;
- d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.

In qualsiasi luogo pubblico o privato aperto alla pubblica vista, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo e guastare le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi si trovano.

E' pure vietato allontanarsi dai suddetti luoghi senza essersi ricomposti.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, i titolari di esercizi pubblici sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici.

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato apportare o spargere fango o detriti, anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni. La violazione di detto divieto è sanzionata ai sensi dell'art. 15 / 2 ° comma del D.L.gs 30.04.1992 n° 285 .

Art. 80 – Carovane

E' vietato il transito di carovane per le vie del centro della città. Esse dovranno percorrere le vie periferiche.

E' vietata la sosta di carovane di nomadi e di zingari di sostare su tutto il territorio comunale, atteso che in esso non è stato individuato apposito spazio attrezzato per una simile eventualità.

E' vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravans ed in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico;

E' fatta eccezione per quelli al seguito dei circhi e dei giostrai, che previa autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato nell'autorizzazione.

E' vietato altresì il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Art. 81 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

Art. 82 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di :

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- e) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- f) introdurre ciclomotori e motocicli e veicoli in genere;
- g) danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi comunali e nei Centri Sportivi Comunali;
- h) arrecare qualsiasi danno alle fontane o fare uso improprio delle acque;
- i) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili, o comunque occupare i pubblici luoghi;
- l) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- m) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- n) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;
- o) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuti o quanto altro di inservibile fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, o attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante, fontane e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, fino all'età di cinque anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 83 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli sia pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' di norma vietato, su aree di circolazione, l'uso di pattini, di trampoli e oggetti simili, tranne che nei tratti e nelle zone, ove l'uso sia stato autorizzato con appositi segnali.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano sia con qualsiasi altro strumento.

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e qualsiasi bene mobile o immobile prospiciente ad esso con schiume da barba, farina e simili ed è altresì vietato con tali oggetti di imbrattare o molestare le persone che transitano sul suolo pubblico.

Art. 84 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

Per la collocazione di striscioni pubblicitari, il richiedente dovrà acquisire il consenso delle proprietà laterali ove intende collocare gli striscioni, farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque dovrà avvenire il giorno successivo alla scadenza, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'intera operazione. Sono escluse dall'esposizione di striscioni pubblicitari le vie comprese nel centro storico.

E' vietato occupare il suolo pubblico con veicoli destinati alla pubblicità senza la prescritta autorizzazione dell'Autorità Comunale o il nulla osta della Polizia Locale. Nel caso di strade statali e provinciali deve essere richiesto nulla osta all'ente proprietario.

I veicoli suddetti devono rispettare le limitazioni imposte dal Codice della Strada, non possono essere posizionati in prossimità di aree di intersezioni e in modo tale da ostacolare la visuale della segnaletica stradale e dell'intersezione stessa.

Nelle vie comprese nel centro storico potrà essere autorizzata la posa di striscioni tesi a pubblicizzare manifestazioni riconosciute di notevole rilevanza pubblica o patrociniate dal Comune.

Art. 85 - Uso di contrassegni e stemmi del Comune

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici o Servizi Comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 - 3° comma - dello Statuto Comunale .



TITOLO X
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 86 –Norme generali

Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale, e quindi come luogo di fabbricazione, deposito o smercio di prodotti, nonché quelle attività che producono servizi.

Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Art. 87 Denuncia di inizio attività

Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo, nelle materie non diversamente disciplinate dalle leggi Regionali vigenti e fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all'art. 29 / 2 ° comma della Legge 07.08.1990 n° 241 e successive modifiche, deve presentare al Comune preventiva denuncia ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, la cui istruttoria sarà trattata in riferimento alla normativa di settore (Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Regolamento Locale di Igiene).

Sono escluse le attività il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori espressamente individuati dalle vigenti norme regionali e statali, le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del Comune.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti Autorità, il Comune, su conforme parere dell'organo competente, può sospendere l'esercizio dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile, può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Art. 88 - Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda

-
Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell'eventuale concessione edilizia, deve essere presentata nuova richiesta all'Autorità Comunale. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative.

Ogni mutamento di proprietà dell'azienda o cambiamento di ragione sociale deve essere comunicato, a cura del titolare, entro quindici giorni, all'Autorità comunale.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 89 – Controlli

L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento, a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti, nel rispetto delle norme sui poteri di accertamenti di cui rispettivamente al C.P.P. e di cui all'art. 13 della Legge n. 689/81.

Art. 90 – Cessazioni

La cessazione di un'attività produttiva deve essere comunicata all'Ufficio competente entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione.



TITOLO XI
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 91 - Esercizio di mestieri girovaghi

Chi esercita, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi (quali saltimbanchi, cantanti, suonatori, arrotini, lustrascarpe) nel territorio del Comune, dovrà avere assolto agli obblighi relativi al pagamento della tassa, quando dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.

Art. 92 - Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco. Nelle località ove ragioni di transito non si oppongono potrà essere consentita l'esposizione anche di un apposito quadro da collocare a filo del muro.

Art.93 - Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere è subordinata al possesso di apposita autorizzazione di Polizia Amministrativa rilasciata dal Responsabile del Servizio.

Coloro che svolgono le attività suddette dovranno osservare le norme di pubblica sicurezza vigenti, richiamandosi inoltre a quanto stabilito nell'articolo precedente.

Le guide pubbliche, nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare continuamente un distintivo di modello approvato dall'Amministrazione Comunale.



TITOLO XII
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art.94 - Orari degli esercizi

Chiunque intenda esercitare il commercio al dettaglio, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, deve essere in possesso dei requisiti e/o delle eventuali autorizzazioni previste dal Decr. Lgs.vo 31.03.1998 n. 114 e successive modifiche.

Chiunque, esercitando il commercio all'ingrosso, debba attivare depositi, magazzini o simili, deve comunicare l'inizio dell'attività allo Sportello Unico Attività Produttive. I locali devono rispettare i requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza per la pubblica incolumità. L'attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Anche gli artigiani iscritti all'albo di cui alla Legge 08.08.1985 n. 443 e Legge Regionale 16 dicembre 1989 n. 73 e successive modifiche, che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione e i produttori agricoli diretti, esclusi dagli obblighi previsti dal citato Decr. lgs.vo 114/98, sono soggetti alla comunicazione di cui al precedente comma per quanto riguarda l'attivazione di depositi e magazzini.

Art.95 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme.

Art.96 - Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art.97 - Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane a pezzi o a forme, non esime l'esercente, ai sensi dell'art. 23 della L.4/7/67 n. 580, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art.98 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva, ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita, ecc..

Art.99 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art.100 - Esalazioni di merce

I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano attenuate mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art.101 - Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art.102 - Requisiti dei locali di vendita

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dal Regolamento d'Igiene, i locali adibiti al commercio nonché i pubblici esercizi di somministrazione che di telefonia e telecomunicazione, e i laboratori debbono essere arredati con proprietà e decoro, sistemati secondo le prescrizioni che saranno adattate in relazione al genere di commercio che vi si effettua, mantenuti costantemente puliti e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

TITOLO XIII POLIZIA RURALE

Art.103 - Ingresso nel fondo altrui

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti o muniti di recinti o dei ripari di cui all'art.637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto al passaggio dei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto sia aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art.104 - Alberi e siepi

I proprietari di alberi, arbusti e siepi piantati vicino alle strade devono tenere tagliati i rami che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visuale e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina.

Art.105 - Accensione fuochi fuori centro abitato

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 200 mt. dalle abitazioni, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada o qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

E' vietato accendere il fuoco quando il fumo invade la sede stradale.

Art.106 – Spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare o raspellare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art.107 - Raccolta frutti caduti

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art.108 - Pascolo abusivo nei fondi privati

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da presentarsi ad ogni richiesta agli agenti.

Art.109 - Pascolo lungo le strade

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

Art.110 - Bestiame incustodito

E' vietato far pascolare il bestiame senza custodia. Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi Comunali o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, il quale risarcirà il danno patito dall'ente proprietario.

Art.111 - Recinzioni dei fondi

Il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi o tali da evitare i danni che potrebbero derivare alle proprietà circostanti, dovuti allo sbandamento del bestiame.

Art.112 - Strascico di oggetti sulla strada

E' vietato di condurre a strascico sulle strade oggetti di qualunque sorta o dimensioni che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare la sede stradale ed i manufatti veicoli e macchine agricole od in qualsiasi altro modo.

Art.113 - Condotti e ponti

Chi ha acquistato il diritto di attraversare la strada con condotti d'acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti e condotti devono essere costruiti secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art.114 - Deviazioni al corso delle acque pubbliche

E' vietato di apportare qualsiasi variazione, innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art.115 - Atti vietati

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento, il taglio, l'abbruciamento dei ceppi e degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti o di fare opera per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Art.116 – Abbeveratoi

Gli abbeveratoi devono essere costantemente tenuti puliti.
E' vietato di lavare in essi il bucato ed introdurre oggetti di qualsiasi specie.
Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art.117 - Abbeveratoi per animali

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per gli usi domestici e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art.118 - Pulizia stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle areate ed in buono stato di costruzione; inoltre deve essere tenuto pulito da sterco e altre materie.

Art.119 - Gronde per acqua piovana

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Art.120 - Cortili ed aie

I cortili e le aie annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolare, in modo da consentire il rapido allontanamento delle acque pluviali, dei tetti e di quelle di uso domestico estratte dai pozzi, cisterne, ecc..

Art.121 - Pulizia delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere comunicazione diretta con fienili e depositi di combustibile né con la stalla.
E' vietato ammucciare e lasciare giacere la spazzatura in prossimità dell'abitazione.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art.122 – Concimaia

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità con le prescrizioni delle leggi sanitarie e del Regolamento sanitario vigenti.

Art.123 - Trattamenti con presidi sanitari fuori dai centri abitati.

Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo valgono le norme di legge e del vigente regolamento di igiene.

In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando colture, che siano toccate, dalla nube contenente il presidio, strade, persone, animali domestici o veicoli.



TITOLO XIV
SANZIONI E NORME FINALI

Art. 124 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art 13 della Legge n. 689/81.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n° 267.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria indicata, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 10 della Legge n. 689/81, nel successivo articolo.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, come previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81, con le modalità previste dall'art. 127.

In caso di mancato pagamento, si applicheranno le procedure esecutive previste dal Capo I, Sezione II, della Legge n. 689/81.

Il trasgressore può avvalersi, a norma dell'art. 18 della Legge n. 689/81 e successive modifiche, di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Responsabile del Servizio Polizia Locale, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, ricevuti gli atti e tenuto conto delle direttive, nonché dei criteri indicati dall'art. 11 della Legge n. 689/81, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare, tra il minimo e di massimo editale indicato nel successivo articolo, oppure emetterà ordinanza motivata di archiviazione che dovrà essere comunicata integralmente all'Organo che ha redatto il rapporto.

Art. 125 - Determinazione delle sanzioni

In riferimento al disposto di cui all'art. 10 della Legge n. 689/81, per le violazioni alle norme amministrative contenute nel presente Regolamento si applicano, fatte salve le diverse disposizioni speciali che disciplinano le varie materie, le sanzioni amministrative di seguito riportate:

Art.6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi

Art.7 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

Art.26 - Battitura di panni e tappeti

Art.27 - Esposizione di biancheria

Art.28 - Depositi in proprietà privata

Art.37 - Circolazione di animali (limitatamente all'obbligo di portare con sé paletta e sacchetto o altro mezzo idoneo per raccogliere le feci degli animali che si conducono

Art.39 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- Art.43 - Rumori nelle case
- Art.44 - Grida, schiamazzi
- Art.46 - Venditori e suonatori ambulanti
- Art.47 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art.48 - Uso di segnalazioni sonore
- Art.64 - Questue
- Art.65 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art.66 - Cortei funebri
- Art.67 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio
- Art.68 - Disposizioni di carattere generale
- Art.69 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi
- Art.70 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art.71 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
- Art.72 - Materiale maleodorante
- Art.73 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli
- Art.74 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art.75 - Cura delle siepi e piante
- Art.76 - Emissioni ed esalazioni
- Art.79 - Operazioni vietate in luoghi pubblici, limitatamente alle lettere a) b) c) d)
- Art.80 - Carovane
- Art.82 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- Art.83 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art.95 - Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri
- Art.96 - Vendita e scorta delle merci
- Art.97 - Vendita del pane
- Art.98 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art.99 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati
da Euro 25 ad Euro 500; pagamento in misura ridotta: 50 Euro.

- Art. 9 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.10 - Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico
- Art.11 - Obblighi del titolare dell'atto
- Art.14 - Carico e scarico delle merci
- Art.15 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica
- Art.16 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art.22 - Festoni e luminarie
- Art.23 - Manutenzione degli edifici
- Art.24 - Ornamento dei fabbricati
- Art.25 - Affissioni manifesti e scritte
- Art.29 - Fumi ed esalazioni
- Art.30 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art.31 - Trasporto di materiale da espurgo
- Art.36 - Diritti degli animali
- Art.37 - Circolazione di animali (ad esclusione dell'obbligo di portare con sé paletta e sacchetto o altro mezzo idoneo per raccogliere le feci degli animali che si conducono
- Art.38 - Custodia dei cani e degli animali



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- Art.40 - Imbrattamento degli animali
- Art.50 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
- Art.51 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Art.52 - Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art.53 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
- Art.54 - Trasporto di oggetti pericolosi
- Art.55 - Getto di cose
- Art.59 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art.60 - Pozzi e cisterne
- Art.61 - Esposizioni sulle pubbliche vie
- Art.62 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
- Art.63 - Atti contrari alla sicurezza
- Art.77 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie
- Art.78 - Strade campestri
- Art.81 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art.84 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni
- Art.91 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art.92 - Venditori di giornali
- Art.100 - Esalazioni di merce
- Art.101 - Tabella per la vendita del combustibile
- Art.104 - Alberi e Siepi

da Euro 50 ad Euro 300; pagamento in misura ridotta: 100 Euro.

- Art.13 - Installazione di chioschi ed edicole
- Art.17 - Chiusura strade pubbliche
- Art.19 - Domanda per l'installazione di tende
- Art.20 - Caratteristiche essenziali delle tende
- Art.21 - Insegne vetrine e pubblicità luminosa
- Art.32 - Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
- Art.33 - Spettacoli e trattenimenti pubblici
- Art.34 - Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali
- Art.35 - Impianti tecnologici
- Art.42 - Norme ed orari per le attività rumorose
- Art.45 - Sale da ballo, cinema, ritrovi
- Art.56 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- Art.57 - Manutenzione di edifici e pertinenze
- Art.58 - Ordini di riparazione
- Art.85 - Uso di contrassegni e stemmi del Comune
- Art.86 - Norme generali
- Art.87 - Denuncia di inizio attività
- Art.88 - Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda
- Art.89 - Controlli
- Art.90 - Cessazioni

da Euro 75 ad Euro 450; pagamento in misura ridotta: 150 Euro.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

In tutti gli altri casi:

da Euro 50 ad Euro 300; pagamento in misura ridotta 100 Euro.

Art. 126 - Pagamento in misura ridotta

Per l'estinzione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo della somma massima prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre le spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando il fatto illecito abbia recato danno a terzi o al Comune. In tali casi oltre all'applicazione della sanzione dovrà essere previsto il relativo risarcimento danni.

Art. 127 - Conseguenze pregiudizievoli

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 128 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge n. 689/81 e nel D.P.R. del 22.07.1982 n. 571 e successive modifiche.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

Art. 129 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo della Legge n. 689/81 e alle successive integrazioni e modificazioni.

Art. 130 - Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune disciplinanti la medesima materia oggetto del presente Regolamento, se incompatibili o in contrasto con le disposizioni di quest'ultimo.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 131 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento Comunale si compone di numero 131 (centotrentuno) articoli.
Per quanto in esso non specificato, si applicano le norme legislative e statutarie che disciplinano la materia oggetto delle presenti disposizioni regolamentari . Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale.